

STATUTO SOCIALE "Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA FOLLONICA"

registrato il 27.11.2001

con integrazioni del 21.11.2003 e 29.11.2005

e con modifiche del 15.12.2023 per renderlo conforme ai nuovi vincoli previsti dal D.L. 36/2021

TITOLO 1

Denominazione sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Cod. Civ. è costituita, con sede P.za MORANDI (c./o CAMPO ATLETICA) 58022 FOLLONICA una associazione non commerciale, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione ATLETICA FOLLONICA

Essa aderisce all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva. agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive simili, sia nazionali che locali.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15/12/2023 l'art. 1 è variato come segue:

- a) *"sede P.za MORANDI (c/o CAMPO ATLETICA) 58022 FOLLONICA" a "sede legale P.za MORANDI (c/o CAMPO ATLETICA) 58022 FOLLONICA".*

TITOLO 2

Scopo oggetto

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucri ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire impianti. propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi. manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

Inoltre l'associazione. mediante specifiche deliberazioni. potrà

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed aree annesse di verde pubblico o attrezzate, collaborare nello svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative riservando le somministrazioni ai propri soci;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) esercitare. in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per l'autofinanziamento in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO 3

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci della Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne le eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi della Associazione. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15/12/2023 l'art. 5 è integrato come segue:

a) "Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa".

ART. 6

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa. esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO 4

Recesso-Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso. esclusione o per causa di morte.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15/12/2023 l'art. 8 è integrato come segue:

a) "L'associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione".

ART.9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto. degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione

- c) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all' Associazione L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15/12/2023 l'art. 9 è integrato come segue:

- a) **L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'esclusione.**

ART 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO 5

Fondo Comune

ART 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, nonché' fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

ART 12

L'Esercizio Sociale va dal 1/1 AL 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO 6

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell' Associazione

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei revisori dei Conti.

Assemblee

ART.14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e, della seconda convocazione.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15/12/2023 l'art. 14 è integrato come segue:

- a) **"E' prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea o possono essere definite da un regolamento approvato dall'assemblea degli associati.**

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa accade almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve accadere almeno 20 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART.17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15/12/2023 l'art. 17 è integrato come segue:

- a) ***Gli associati minorenni sono convocati ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente/esercenti la potestà genitoriale nei loro confronti.***

ART.18

Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART.19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di otto giorni dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale,

- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle grandi Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti l'Assemblea provvede a sostituirli con propria deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15/12/2023 si aggiunge:

ART. 21 bis

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

“Viene assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza alle deliberazioni assembleari, ai Bilanci o Rendiconti annuali. I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata, raccomandata A/R o con raccomandata a mano; L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno alla riservatezza dei dati personali ivi presenti che potranno essere trattati esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione”;

ART. 21 ter

INCOMPATIBILITA' CARICHE SOCIALI

“Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”;

TITOLO 7

Scioglimento

ART.22

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore. scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili. estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti. al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190. della legge 23/12/1996, n.662.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15/12/2023 l'art. 22 è integrato come segue:

3 78

15/01/2024

0,00

TZN24L000078000GG

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TZN